



Numero registro generale 8128/2024

Numero sezionale 6/2026

Numero di raccolta generale 20951/2026

Data pubblicazione 20/06/2026



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

PASQUALE D'ASCOLA

Primo Presidente

MARIA ACIERNO

Presidente di Sezione

ADRIANA DORONZO

Presidente di Sezione

MAURO DI MARZIO

Rel. Presidente di Sezione

CHIARA GRAZIOSI

Presidente di Sezione

ENZO VINCENTI

Presidente di Sezione

IRENE TRICOMI

Presidente di Sezione

EDUARDO CAMPESE

Consigliere

MAURO CRISCUOLO

Consigliere

Oggetto

Ric. per motivi di
giurisdizione

Ud. 13/01/2026 C.C.

Cron.

R.G. n. 8128/2024

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 8128-2024 proposto da:

██████████ ██████████ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ██████████
██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ██████████;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO
CALABRIA – MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 8840/2023 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il
10/10/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2026 dal Presidente MAURO DI MARZIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA
DELL'ERBA, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.



FATTI DI CAUSA

1. — [REDACTED] ricorre per motivi di giurisdizione, nei confronti della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria - Ministero dell'Interno, contro la sentenza del 10 ottobre 2023, con cui il Consiglio di Stato ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tar Calabria resa in rigetto della sua impugnativa del provvedimento prefettizio del 22 agosto 2022 di diniego di una istanza volta ad aggiungere al prenome [REDACTED] quello del suo defunto padre [REDACTED] così da rettificare il nome in [REDACTED] [REDACTED]

2. — Il Consiglio di Stato, individuata la disciplina giuridica applicabile alla materia, ha in breve ritenuto che la domanda di rettifica del nome possa appoggiarsi non solo su ragioni di carattere oggettivo, quali quelle del nome «*ridicolo o vergognoso*», ma anche di carattere soggettivo, riconducibili a motivazioni afferenti al foro interno della persona, purché, in ogni caso, si tratti di ragioni caratterizzate da serietà e gravità, e non tali da risultare futili, secondarie o pretestuose.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha affermato che, nel caso in esame, «*la soglia critica di comprovata rilevanza delle giustificazioni addotte dalla parte richiedente*» non fosse stata riscontrata da parte dell'Amministrazione, né fosse oggettivamente percepibile, dal momento che l'aggiunta del prenome era stata invocata sulla base di generiche ragioni di affetto della figlia nei confronti del padre, ragioni che, tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, non attingerebbero in termini critici l'equilibrio psicologico, esistenziale ed identificativo della parte richiedente.

3. — La parte intimata non ha spiegato difese.

4. — Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non versandosi in ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale.

5. — La ricorrente ha depositato memoria.



RAGIONI DELLA DECISIONE

6. — Il ricorso denuncia, ai sensi degli articoli 360, n. 1, e 362, primo comma, c.p.c., in relazione all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione e 110 c.p.a., eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito.

Si sostiene che il Consiglio di Stato, nel rigettare l'appello della ricorrente, avrebbe travalicato i limiti esterni della propria giurisdizione, sostituendosi all'amministrazione, nell'esercitare un sindacato di merito tradottosi in provvedimento avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propri del provvedimento sostituito, così da oltrepassare l'originaria valutazione dell'amministrazione, viziata da illegittimità.

7. — Il ricorso va respinto.

Come rammentato nella sua requisitoria dal Procuratore Generale, l'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e della convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, attraverso un sindacato di merito, che si estrinsechi in una pronuncia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito.

Al contrario, il controllo del limite esterno della giurisdizione — che l'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione affida alla Corte di cassazione — non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo: pertanto, ove la pronuncia impugnata si limiti all'inquadramento del fatto e — ed è questo l'aspetto rilevante in questa sede — all'interpretazione del provvedimento amministrativo, secondo la



sua portata letterale e complessiva, o della legge, essa esprime considerazioni che rientrano in toto nell'ambito della giurisdizione del giudice investito della decisione, esulando, di conseguenza, dalla sfera di controllo dei limiti esterni della giurisdizione, affidata alle Sezioni Unite della Cassazione. Ragionando diversamente ne risulterebbe superata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario, il che la norma costituzionale e le disposizioni processuali sopra richiamate, invece, non consentono (cfr. p. es. di recente Cass., Sez. Un., n. 23236/2024; Cass., Sez. Un., 17490/2025).

Dunque, è ben possibile, ragionando in astratto, che il Consiglio di Stato, nel pronunciare in sede di appello sull'impugnativa dell'atto amministrativo, esorbiti dai limiti esterni della propria giurisdizione qualora sostituisca alla valutazione dell'amministrazione, se prevista, in ordine ai presupposti di fatto e diritto ed agli interessi in gioco, ed altresì alla motivazione, se richiesta, una propria tutt'affatto diversa valutazione-motivazione: il che, però, nel caso di specie non è avvenuto, sicché, come si premetteva, il ricorso è — non già inammissibile, ma — infondato.

Difatti, il Consiglio di Stato, lungi dal sostituire la propria valutazione-motivazione a quella dell'amministrazione, ha con tutta chiarezza ritenuto di disattendere l'appello sulla base della lettura, e della conseguente interpretazione, del provvedimento prefettizio del 22 agosto 2022, oggetto di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.

E cioè, il Consiglio di Stato, dopo avere in generale manifestato adesione all'indirizzo «più aperturista» secondo cui l'interesse pubblicistico alla tendenziale stabilità del nome va necessariamente temperato con l'interesse non solo oggettivo, ma anche soggettivo all'identità personale, purché tale da ripercuotersi sull'equilibrio psicologico ed esistenziale della persona, ha individuato, esaminando in iure il tema in generale, il criterio



discretivo tra istanze meritevoli e no di accoglimento nel «parametro della gravità e della serietà che dette ragioni (soggettive od oggettive che siano) assumono nella vicenda identificativa della persona. La rettifica, in altri termini, deve intervenire su elementi identitari che toccano in radice la personalità del richiedente e che incidono sulla sua possibilità di riacquisire una percezione di sé sufficientemente equilibrata e veritiera».

Individuata la *regula iuris*, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione, nel proprio provvedimento, ne avesse fatto corretta applicazione e, cioè, avesse per l'appunto reputato insussistente il menzionato connotato di gravità e serietà delle ragioni addotte a fondamento dell'istanza di aggiunta al nome del patronimico ██████ «Nel caso qui in esame la soglia critica di comprovata rilevanza delle giustificazioni addotte dalla parte richiedente non è stata colta da parte dell'Amministrazione». Dopo di che, a semplice ricalzo di quanto già riscontrato dal provvedimento oggetto di impugnazione, il giudice d'appello ha aggiunto che il richiesto connotato di serietà e gravità neppure era «oggettivamente percepibile, se solo si considera che l'aggiunta del prenome è stata invocata sulla base di generiche ragioni di affetto della figlia nei confronti del padre che, tuttavia, non attingono in termini critici l'equilibrio psicologico, esistenziale e identificativo della parte richiedente. Si rientra quindi nell'ambito di un desiderio di mera riconoscenza affettiva nei confronti del padre (del quale la figlia tramanda comunque il cognome) che, sebbene apprezzabile e umanamente condivisibile, non pare proporzionato al filtro di "serietà e gravità" della richiesta di modifica/integrazione del dato anagrafico, come innanzi caratterizzato».

Secondo il Consiglio di Stato, dunque, «l'Amministrazione ha inteso significare che nel caso di specie l'inerzia opposta dall'ordinamento al cambio delle generalità, in nome di un principio di tendenziale e preferibile stabilità onomastica e di certezza identificativa, non è bilanciata da



specifiche e serie esigenze personali di peso almeno equivalente»: in sostanza il giudice d'appello non ha affermato, in difformità dal provvedimento impugnato, che la domanda di rettifica della ██████ non fosse motivata da ragioni serie e gravi, ma ha viceversa ritenuto che l'amministrazione («ha inteso significare») avesse verificato l'insussistenza di detto carattere di serietà e gravità, per poi condividere siffatta verifica. Difatti, proprio in uno dei brani che secondo la ricorrente manifesterebbero con maggiore evidenza l'intento del giudice amministrativo di sostituirsi all'amministrazione, attraverso la formulazione di una nuova valutazione di merito dell'istanza proposta dalla ██████ il Consiglio di Stato ha nuovamente esplicitato di operare nei limiti del sindacato, ad esso devoluto a mezzo dell'atto d'appello, sul provvedimento impugnato, sostenendo «che il diniego opposto dall'amministrazione fornisce una sufficiente rappresentazione delle ragioni che lo motivano e che vanno ricondotte all'ordine di considerazioni sin qui illustrato»: secondo il Consiglio di Stato, in altri termini, il provvedimento impugnato dinanzi al giudice amministrativo conteneva una «sufficiente rappresentazione» delle ragioni ostative all'accoglimento della domanda di rettifica, ragioni sintetizzabili nell'assenza del requisito di serietà e gravità. Secondo la sentenza impugnata, infatti: «Nell'affermare ... che "l'acquisto del prenome ██████ potrebbe "ingenerare equivoci e confusioni sull'identità personale" ... e che, comunque, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza "anche per profili attinenti ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e alla vita di relazione dell'interessata, ..." l'Amministrazione ha inteso significare che nel caso di specie l'inerzia opposta dall'ordinamento al cambio delle generalità, in nome di un principio di tendenziale e preferibile stabilità onomastica e di certezza identificativa, non è bilanciata da specifiche e serie esigenze personali di peso almeno equivalente, non essendo queste rinvenibili né



nelle informazioni rese dalla parte a corredo dell'istanza; né nelle informative acquisite sul suo profilo sociale e relazionale».

In fin dei conti, il Consiglio di Stato, senza affatto negare in radice che la ricorrente possa mutare il proprio nome in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sempre che corredi una eventuale nuova istanza della indicazione di «specifiche e serie esigenze personali di peso almeno equivalente», si è limitato ad interpretare il contenuto del provvedimento impugnato, senza sovrapporsi ad esso, ma evidenziandone la correttezza: ed è ovvio che il sindacato sulla condivisibilità dell'interpretazione del provvedimento impugnato, che nella sostanza il ricorso sollecita, non rientra nell'ambito del controllo spettante alle Sezioni Unite, alla luce del principio di diritto poc'anzi richiamato, giacché si tratterebbe del riscontro di un error, nel senso più lato, in iudicando.

8. — Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

